

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

Pag. 66

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, sostituire le parole: corpo umano e tessuti *con la seguente:* cadavere.

Conseguentemente sostituire le parole: corpo umano e tessuti *con la seguente:* cadavere ovunque ricorrano nel testo.

1. 2. Grillo, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 1, dopo le parole: accertata la morte *aggiungere le seguenti:* ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», e della relativa circolare esplicativa del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 3. Grillo, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

1. 5. Cecconi, Grillo.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte come disciplinata dall'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

1. 4. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem con le seguenti:* L'atto di disposizione del Pag. 67proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La dichiarazione può essere revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.

3. 2. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno *con le seguenti:* entro due anni.

5. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)

ART. 7

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole:, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficio di stato civile e i centri di riferimento.

7. 1. Il Relatore.

(Approvato in linea di principio)